



**Bruxelles, 30 novembre 2023  
(OR. en)**

**16100/23**

**FISC 275  
ECOFIN 1294**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	15502/23
Oggetto:	Progetto di relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali - Approvazione

---

1. Il Consiglio ECOFIN è stato invitato a riferire al Consiglio europeo su varie questioni fiscali menzionate, in particolare, nelle sue conclusioni del marzo e del giugno 2012, del maggio 2013, del dicembre 2014 e dell'ottobre 2017.
2. Il 23 novembre 2023 il gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del Consiglio ha predisposto e approvato un progetto di relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, in vista della sua presentazione al Consiglio l'8 dicembre 2023. È stato inoltre convenuto che, prima di pubblicare la versione definitiva della relazione, l'SGC effettuerà i consueti aggiornamenti fattuali (che interessano le parti tra parentesi quadre) dopo la sessione del Consiglio.
3. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio ECOFIN di approvare tra i punti "A" dell'ordine del giorno la relazione che figura nell'allegato affinché sia trasmessa al Consiglio europeo (14- 15 dicembre 2023).

**PROGETTO DI RELAZIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN AL CONSIGLIO EUROPEO  
SULLE QUESTIONI FISCALI**

**A. INTRODUZIONE**

1. La presente relazione del Consiglio fornisce una panoramica dei progressi conseguiti in sede di Consiglio durante il semestre di presidenza spagnola, nonché una panoramica dello stato dei lavori sui fascicoli più importanti attualmente in fase di negoziazione nel settore della fiscalità. È stata elaborata sulla base delle discussioni svoltesi in seno al gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) (HLWP) riguardo a questioni orizzontali di politica fiscale di rilevanza strategica, in linea con il suo mandato.
2. La presente relazione rispecchia lo stato dei pertinenti lavori del Consiglio e riguarda questioni menzionate in diverse conclusioni del Consiglio europeo dal 2012<sup>1</sup>, nella dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 25 marzo 2021<sup>2</sup>, nelle conclusioni del Consiglio del 2012<sup>3</sup> e del 2016<sup>4</sup> nel settore dell'IVA, nelle conclusioni del Consiglio del 2017<sup>5</sup> "Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale", nelle conclusioni del Consiglio del 2020 sulla futura evoluzione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale nell'UE<sup>6</sup>, nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2020, su un'imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre<sup>7</sup>.
3. La presidenza spagnola ha definito, quali priorità di politica fiscale, i progressi concernenti il nuovo quadro relativo alla tassazione internazionale e la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva attraverso il rafforzamento delle misure antifrode e antielusione e, in particolare:
  - la lotta alle entità prive di sostanza o prive di sostanza minima costituite negli Stati membri con l'obiettivo principale di ottenere un vantaggio fiscale attraverso l'erosione della base imponibile di altri Stati membri;

---

<sup>1</sup> Docc. EUCO 4/3/12 REV 3 (punti 9 e 21), EUCO 76/12, EUCO 75/1/13 REV 1, EUCO 14/17 (punto 11), EUCO 10/20 (punti A29 e 147) ed EUCO 13/20.

<sup>2</sup> Doc. ST 18/21.

<sup>3</sup> Doc. ST 9586/12.

<sup>4</sup> Doc. ST 9494/16.

<sup>5</sup> Doc. ST 15175/17.

<sup>6</sup> Doc. ST 8482/20.

<sup>7</sup> Doc. ST 13350/20.

- il ricorso alla transizione digitale per prevenire le frodi in materia di IVA e sostenere le imprese dell'UE;
  - lo sviluppo di una procedura più efficiente per la gestione della tassazione alla fonte e
  - il rafforzamento della cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri e la promozione della buona governance fiscale.
4. La presidenza spagnola ha dimostrato l'elevata priorità attribuita al settore fiscale con l'organizzazione di 24 riunioni di un'intera giornata e quattro riunioni di mezza giornata del gruppo "Questioni fiscali", due riunioni di un'intera giornata e una riunione di mezza giornata del gruppo "Codice di condotta" e due riunioni di mezza giornata dei consiglieri/addetti fiscali. Sono proseguiti i lavori su tutti i fascicoli in sospeso, tra cui la modifica della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa a fini fiscali, le proposte incluse nel pacchetto "l'IVA nell'era digitale", la proposta relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (FASTER), la proposta volta a prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali (UNSHELL), la proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese, la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento e la proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT), l'aggiornamento della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, nonché la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.
5. Nello specifico, il Consiglio:
- a) ha fatto il punto sui progressi compiuti nei negoziati sulla soluzione a due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e ha approvato una dichiarazione al riguardo;
  - b) ha adottato, a nome dell'UE e dei suoi Stati membri, una posizione sulla cooperazione fiscale in seno alle Nazioni Unite in relazione alle conclusioni della relazione del segretario generale delle Nazioni Unite pubblicata l'8 agosto 2023;
  - c) ha adottato la direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE (DAC8);
  - d) ha compiuto progressi sostanziali verso un accordo sulla direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;

- e) ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al pacchetto "l'IVA nell'era digitale";
  - f) ha portato avanti i negoziati sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali attraverso l'analisi di diversi nuovi approcci al fine di ravvicinare le opinioni divergenti su parti importanti della proposta;
  - g) ha compiuto progressi sulla proposta di direttiva del Consiglio che ristrutturava il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione); e
  - h) ha avviato l'esame della proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese, della proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento e della proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT).
6. Il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" ha inoltre proseguito ulteriormente i lavori riguardanti le diverse materie che rientrano nel suo attuale mandato, tra cui la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, come indicato nella sua relazione semestrale<sup>8</sup>. L'ultimo aggiornamento della lista UE ad opera del Consiglio è stato pubblicato il 17 ottobre 2023<sup>9</sup>.
7. Per informazioni più dettagliate sui singoli fascicoli, si veda qui di seguito.

---

<sup>8</sup> Doc. ST 15757/23 + ADD da 1 a 12.

<sup>9</sup> GU C, C/2023/437, 23.10.2023, <http://data.europa.eu/eli/C/2023/437/oj>.

## **B. LEGISLAZIONE FISCALE DELL'UE**

### **1) Imposizione diretta**

#### *a) FASTER*

8. Il 19 giugno 2023 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso ("FASTER")<sup>10</sup>. La proposta mira a introdurre, in tutta l'UE, procedure più efficienti (e armonizzate) relative ai casi transfrontalieri di esenzione dalle ritenute alla fonte che gli Stati membri prelevano sui redditi derivanti dalla detenzione di titoli negoziati in borsa (dividendi su azioni e interessi su obbligazioni). Attraverso un registro obbligatorio e obblighi di comunicazione standardizzati per i grandi intermediari finanziari, nonché mediante procedure armonizzate di esenzione dalla ritenuta alla fonte e un certificato digitale di residenza fiscale dell'UE per i contribuenti (investitori) interessati, si persegue un duplice obiettivo: sostenere il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali agevolando gli investimenti transfrontalieri e garantire una tassazione equa prevenendo le frodi e gli abusi fiscali in questo settore.
9. La presidenza spagnola ha assegnato a tale proposta legislativa una priorità molto elevata e ha compiuto buoni progressi tecnici a livello di gruppo "Questioni fiscali" (si sono tenute sei riunioni del gruppo e sono stati discussi quattro testi di compromesso).
10. L'analisi tecnica di tale proposta legislativa e le discussioni con gli Stati membri hanno indicato la necessità di adeguare il testo iniziale proposto dalla Commissione prima di poterlo sottoporre al Consiglio per accordo. La presidenza spagnola ha pertanto apportato una serie di modifiche al testo, in particolare:
- ha adattato le norme applicabili al rilascio del certificato digitale di residenza fiscale;
  - ha incluso disposizioni che consentirebbero agli intermediari finanziari certificati di assumere la posizione di intermediari non certificati, al fine di agevolare l'applicazione dell'esenzione e completare le informazioni che devono essere comunicate alle amministrazioni fiscali;
  - ha rafforzato la portata delle informazioni che devono essere comunicate dagli intermediari finanziari certificati e ha specificato una serie di altre disposizioni correlate;
  - ha chiarito le condizioni alle quali gli Stati membri possono respingere le richieste di rimborso rapido, al fine di ridurre le possibilità di richieste fraudolente;

---

<sup>10</sup> Doc. ST 10820/23 + ADD da 1 a 5.

- ha aggiunto disposizioni particolari che disciplinano i casi relativi agli investimenti indiretti; e
  - ha ulteriormente specificato le disposizioni in materia di interessi di mora, responsabilità, protezione dei dati personali e valutazione della futura direttiva.
11. Una delle questioni principali di questi negoziati è la richiesta di vari Stati membri di mantenere la possibilità di continuare ad applicare i loro attuali sistemi di esenzione dalla ritenuta alla fonte. Al fine di compiere ulteriori progressi in materia, la presidenza ha proposto di prevedere tale possibilità, a determinate condizioni. Un altro tema sollevato da una delegazione è il carattere volontario, per gli Stati membri, dell'istituzione del registro degli intermediari finanziari e degli obblighi di comunicazione.
12. Nella riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del 23 novembre si è tenuta una discussione orientativa generale su questo fascicolo. È emerso chiaramente che sono stati compiuti progressi sostanziali e, in particolare, è stata ampiamente sostenuta la disposizione relativa al certificato digitale di residenza fiscale. Tuttavia, sono necessari ulteriori lavori tecnici prima che il fascicolo possa essere sottoposto al Consiglio ai fini dell'approvazione di un orientamento generale.
- b) Uso improprio di entità di comodo*
13. Il 22 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (proposta "Unshell")<sup>11</sup>.
14. L'obiettivo della proposta è prevenire l'elusione e l'evasione fiscali attraverso le azioni di imprese prive di una sostanza minima e migliorare il corretto funzionamento del mercato interno. La proposta mira a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali impropri e a garantire che le società di comodo nell'UE che non svolgono alcuna attività economica o che svolgono un'attività economica minima non possano beneficiare di vantaggi fiscali.
15. Il 6 gennaio 2022, a livello di HLWP, la proposta è stata presentata alle delegazioni e la presidenza francese ha annunciato l'intenzione di avviare le discussioni sul fascicolo in sede di Consiglio. Il primo ciclo di analisi della proposta articolo per articolo è stato completato il 23 maggio durante la presidenza francese.

---

<sup>11</sup> Doc. ST 15296/21.

16. Durante la presidenza ceca sono stati compiuti progressi nell'esame della via da seguire per quanto riguarda le conseguenze fiscali e sono stati presentati testi di compromesso su parti della proposta, quali l'identificazione delle entità prive di sostanza minima e lo scambio di informazioni. In linea di principio, la maggior parte delle delegazioni ha sostenuto gli obiettivi della proposta, ma era del parere che sarebbero stati necessari ulteriori lavori tecnici importanti prima di poter raggiungere un accordo.
17. Durante la presidenza svedese sono stati compiuti progressi su una serie di questioni controverse, quali l'ambito di applicazione, i criteri di sostanza minima, le conseguenze fiscali e il certificato di residenza fiscale. L'HLWP ha fornito orientamenti per ulteriori lavori su queste e altre questioni in sospeso. Le delegazioni hanno sottolineato le interconnessioni tra le diverse parti di questa complessa direttiva, il che significa che un orientamento scelto in una parte della direttiva potrebbe influenzare la soluzione in altre parti.
18. La presidenza spagnola ha proseguito i lavori su questo fascicolo, che è stato discusso in sede di gruppo "Questioni fiscali" il 4 luglio e il 5 settembre e in sede di HLWP il 4 ottobre e il 23 novembre. Nella riunione del gruppo di luglio sono state discusse le seguenti questioni: conseguenze fiscali, collegamenti con la legislazione nazionale antiabuso, entità escluse, sostanza minima, confutazione della presunzione e riduzione degli oneri amministrativi, certificato di residenza fiscale e scambio di informazioni. Sulla base delle opinioni espresse dalle delegazioni e dei progressi compiuti durante le presidenze precedenti, a settembre la presidenza ha presentato un testo di compromesso riguardante l'intero progetto di direttiva. Su questo testo le delegazioni hanno espresso opinioni divergenti che hanno impedito loro di raggiungere un accordo e, come soluzione alternativa, hanno proposto un approccio in due fasi. In una prima fase la direttiva includerebbe lo scambio automatico di informazioni basato su una serie di elementi distintivi concordati, che avrebbe luogo unitamente all'applicazione delle conseguenze fiscali nazionali, se ritenuto opportuno. In una seconda fase si procederebbe allo scambio di migliori pratiche in merito all'uso di tali informazioni per applicare le conseguenze fiscali tra gli Stati membri. È stata inoltre proposta la possibilità di presentare, dopo una valutazione di tali pratiche, una nuova proposta, se del caso.

19. In ottobre, in sede di HLWP, la presidenza ha chiesto alle delegazioni se intendessero proseguire i lavori sul testo di compromesso o prendere in considerazione l'approccio in due fasi. Sebbene il principio di un approccio in due fasi sia stato sostenuto in una certa misura, varie delegazioni hanno ritenuto che le principali questioni in sospeso non fossero state risolte da tale approccio ed alcune di esse hanno ritenuto che potesse essere necessaria un'analisi più approfondita. Nel corso di tale riunione, la Commissione ha proposto una soluzione alternativa che potrebbe basarsi su un approccio fondato su norme minime e su un insieme di conseguenze. Tenendo conto del fatto che sarebbero necessari lavori più tecnici riguardo all'approccio in due fasi, nella riunione dell'HLWP di novembre la presidenza ha presentato una proposta sulla base dei suggerimenti formulati dalla Commissione al fine di verificare se ciò potesse costituire una soluzione alternativa accettabile per il futuro. Tuttavia, non è stato possibile raggiungere un accordo accettabile per tutti su questa nuova proposta; saranno dunque necessarie ulteriori discussioni per trovare soluzioni di compromesso sulle questioni in sospeso.

*c) Proposte di direttive del Consiglio su BEFIT, sui prezzi di trasferimento e su un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale*

20. Il 12 settembre 2023 la Commissione ha presentato tre nuove importanti proposte legislative di direttive del Consiglio nel settore della tassazione delle società:

- la proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)<sup>12</sup>, il cui obiettivo principale è sviluppare un quadro comune per l'imposta sulle società per le grandi multinazionali nell'UE. Con la presentazione di tale proposta, la Commissione ha ritirato le proposte sulla base imponibile (consolidata) comune per l'imposta sulle società (CCTB/CCCTB), che erano al vaglio del Consiglio dal 2016 e che erano state sospese a causa dei negoziati globali sulla riforma basata su due pilastri (nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS);

---

<sup>12</sup> Doc. ST 12965/23 + ADD da 1 a 3.

- la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento<sup>13</sup>, che mira essenzialmente a integrare nel diritto dell'UE i principi e le norme fondamentali in materia di prezzi di trasferimento concordati nel quadro dell'OCSE, e che crea inoltre la possibilità di stabilire, all'interno dell'Unione, norme comuni vincolanti sulle modalità di applicazione del principio di libera concorrenza a operazioni specifiche;
- la proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese indipendenti<sup>14</sup>, che mira a semplificare la conformità fiscale relativa all'imposta sulle società per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) che decidono di operare a livello transfrontaliero all'interno dell'UE. La Commissione propone essenzialmente che le PMI che dispongono di una stabile organizzazione almeno in uno Stato membro ("ospitante") possano continuare ad applicare, su base volontaria, le norme fiscali che conoscono (dello Stato membro "di origine") e possano calcolare il risultato imponibile della loro stabile organizzazione in un altro Stato membro ("ospitante") e comunicarlo alle autorità fiscali dello Stato membro "di origine". Quest'ultimo applicherebbe quindi l'aliquota d'imposta degli Stati membri "ospitanti" al risultato imponibile e riscuoterebbe l'imposta sulle società dovuta dalla stabile organizzazione prima di trasferire le entrate risultanti ai rispettivi Stati membri ospitanti. Tale sistema potrebbe ridurre i costi di conformità, incoraggiare l'espansione transfrontaliera delle PMI e contribuire a garantire parità di condizioni per la partecipazione delle PMI al mercato interno.

21. Gli Stati membri hanno avviato l'analisi di queste tre proposte a livello di gruppo "Questioni fiscali", così come i relativi lavori tecnici. A tal fine si sono tenute tre riunioni del gruppo "Questioni fiscali".

---

<sup>13</sup> Doc. 12954/23 + ADD 1.

<sup>14</sup> Doc. ST 12951/23 + ADD da 1 a 5.

*d) Direttiva su un livello di imposizione minimo globale (secondo pilastro) e negoziati sulla riforma basata su due pilastri nell'ambito del quadro inclusivo sulla BEPS*

22. La direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione ("direttiva sul secondo pilastro")<sup>15</sup> dovrebbe essere recepita dagli Stati membri entro il 31° dicembre 2023.
23. Nel luglio 2023 il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS ha annunciato ulteriori progressi sui restanti elementi della riforma basata su due pilastri, come indicato nella dichiarazione di risultati sulla soluzione a due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. Per quanto riguarda il secondo pilastro, il 13 luglio 2023 il quadro inclusivo ha adottato un pacchetto di documenti che comprendeva un accordo sui punti di dati della dichiarazione sulle imposte GloBE e ulteriori orientamenti amministrativi, in particolare anche due nuovi porti sicuri. Il Consiglio ECOFIN è stato aggiornato (il 14 luglio 2023) dalla presidenza su tali questioni<sup>16</sup>.
24. Ad oggi sono stati compiuti ulteriori progressi nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, in linea con il calendario riveduto. Per quanto riguarda il secondo pilastro, lo strumento multilaterale relativo alla regola sull'assoggettamento all'imposta (Subject to Tax Rule, STTR) è stato aperto alla firma a partire dal 2 ottobre 2023. Detto strumento, insieme ai negoziati bilaterali, consentirà ai paesi di attuare in modo efficace l'STTR nelle vigenti convenzioni bilaterali in materia fiscale. Sono inoltre in atto progressi per quanto riguarda i rimanenti aspetti di entrambi gli elementi costitutivi (importo A e importo B) del primo pilastro e della convenzione multilaterale, che attuerà in particolare l'importo A. Le delegazioni sono regolarmente informate in sede di gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) in merito allo stato di avanzamento dei negoziati.
25. Nel contesto dei lavori in corso e dei contatti bilaterali su tali questioni, la presidenza ha suggerito agli Stati membri di discutere la possibilità che il Consiglio ECOFIN riconfermi il suo sostegno politico a favore della soluzione a due pilastri, dal momento che i negoziati stanno entrando nelle fasi finali.

---

<sup>15</sup> GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1.

<sup>16</sup> Cfr. il documento 11223/23.

26. A seguito della riunione dei consiglieri/addetti fiscali del 13 ottobre 2023 e di ulteriori contatti bilaterali, nonché della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) del 31 ottobre, il 9 novembre 2023 il Consiglio ha approvato una dichiarazione in cui, tra gli altri punti, ha accolto con favore e sostenuto l'accordo raggiunto dal quadro inclusivo in merito ai chiarimenti relativi all'applicazione del secondo pilastro contenuti negli orientamenti amministrativi approvati dal quadro inclusivo a dicembre 2022, febbraio 2023 e luglio 2023, anche per quanto riguarda la regola transitoria sui pagamenti a bassa imposizione e i porti sicuri per l'imposta integrativa minima domestica qualificata, i nuovi orientamenti relativi ai crediti d'imposta trasferibili, nonché il porto sicuro transitorio per la rendicontazione paese per paese e la dichiarazione sulle imposte GloBE. Anche la Commissione ha reso una dichiarazione iscritta nel processo verbale della sessione del Consiglio in cui, in particolare, ha reso nota la sua prospettiva secondo cui gli orientamenti amministrativi approvati dal quadro inclusivo a dicembre 2022, febbraio 2023 e luglio 2023 sono compatibili con la direttiva sul secondo pilastro<sup>17</sup>.

## 2) **Imposizione indiretta**

### a) L'IVA nell'era digitale

27. L'8 dicembre 2022 la Commissione ha pubblicato il pacchetto sulle norme in materia di IVA per l'era digitale, contenente tre proposte:

- una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale<sup>18</sup>;
- una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale<sup>19</sup> e
- una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).

<sup>18</sup> Doc. ST 15841/22.

<sup>19</sup> Doc. ST 15842/22.

<sup>20</sup> Doc. ST 15843/22.

28. Il pacchetto persegue tre obiettivi. In primo luogo, mira a modernizzare gli obblighi in materia di dichiarazione IVA introducendo obblighi di comunicazione digitale basati sulla fatturazione elettronica. In secondo luogo, intende affrontare le sfide dell'economia delle piattaforme aggiornando le norme applicabili in materia di IVA. In terzo luogo, cerca di affrontare gli oneri amministrativi passando a una registrazione unica ai fini dell'IVA.
29. La Commissione ha presentato il suo pacchetto in una riunione del gruppo sotto la presidenza ceca e la presidenza svedese ha avviato i lavori sul pacchetto, compresi i testi di compromesso su tutti e tre gli aspetti delle proposte, che sono stati accolti con favore dalle delegazioni come solida base per ulteriori lavori.
30. Per orientare i futuri lavori sul fascicolo, il 16 giugno 2023 il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sulle proposte, preparato dall'HLWP il 1° giugno 2023. Nel corso del dibattito i ministri hanno in generale accolto con favore le grandi linee delle proposte della Commissione e i progressi compiuti durante la presidenza svedese. Molti ministri hanno inoltre chiesto flessibilità in merito ai quadri nazionali in materia di comunicazione digitale nonché ulteriori lavori sulla forma esatta del ruolo rafforzato delle piattaforme nella riscossione dell'IVA nel settore della locazione di alloggi a breve termine e dei servizi di trasporto passeggeri.
31. Anche se la presidenza spagnola ha proseguito i lavori su tutte e tre le parti del pacchetto, i progressi più tangibili si sono registrati per quanto riguarda l'economia delle piattaforme e la registrazione unica ai fini dell'IVA.
32. Per quanto riguarda le parti relative alla registrazione unica ai fini dell'IVA, la presidenza ha accolto le preoccupazioni di molte delegazioni eliminando le parti della proposta relative all'estensione della disposizione relativa al fornitore presunto e agli oggetti d'arte e ai beni d'occasione. La novità relativa a uno sportello unico per le importazioni obbligatorio è stata rinviata per essere discussa in relazione agli aspetti inerenti all'IVA della riforma del codice doganale dell'Unione, anche a causa delle obiezioni all'uso obbligatorio di tale sportello unico sollevate da diversi Stati membri, nonché della proposta di alcuni di essi di esaminare soluzioni alternative.

33. Per quanto riguarda le parti relative alle piattaforme, la presidenza ha perseguito una strategia volta a conciliare la posizione delle delegazioni che mettono in dubbio la norma del "fornitore presunto" o che chiedono maggiore flessibilità per quanto riguarda la locazione di alloggi a breve termine e i servizi di trasporto di passeggeri e quella delle delegazioni che puntano a ridurre al minimo la frammentazione nel mercato interno. Anche se la maggioranza degli Stati membri sostiene l'ultimo testo di compromesso della presidenza, alcune delegazioni non hanno potuto appoggiarlo e altre hanno suggerito un'applicazione facoltativa della norma del fornitore presunto, mentre alcune di esse hanno suggerito di sostituire la norma del fornitore presunto con obblighi di comunicazione.
34. Il fascicolo è stato discusso in otto riunioni del gruppo "Questioni fiscali" tenutesi a luglio, settembre, ottobre e novembre, nonché in due riunioni dell'HLWP tenutesi a luglio e a novembre. I progressi in merito al pacchetto sono descritti in modo più dettagliato nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori ST 15877/23.
- b) Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (DTE)
35. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)<sup>21</sup> (la "proposta DTE").
36. La proposta DTE fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %"<sup>22</sup>, che mira ad attuare gli ambiziosi obiettivi dell'UE di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto consiste in una serie di proposte interconnesse, tutte orientate verso lo stesso obiettivo di garantire una transizione equa, competitiva e verde entro il 2030 e oltre.
37. La proposta DTE persegue i seguenti obiettivi:
- a) fornire un quadro adattato che contribuisca agli obiettivi per il 2030 dell'UE e alla neutralità climatica entro il 2050 nel contesto del Green Deal europeo. Ciò comporterebbe l'allineamento della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di energia, ambiente e clima, contribuendo così agli sforzi dell'Unione volti a ridurre le emissioni;
  - b) fornire un quadro che preservi e migliori il mercato interno dell'UE aggiornando l'ambito di applicazione dei prodotti energetici e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri; e

---

<sup>21</sup> Doc. ST 10872/21.

<sup>22</sup> Doc. ST 10849/21.

c) preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.

38. Il 17 giugno 2022 il Consiglio ECOFIN ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta DTE<sup>23</sup>. Il 6 dicembre 2022 il Consiglio ECOFIN ha tenuto un dibattito orientativo<sup>24</sup> sulla proposta DTE e ha fornito orientamenti politici sulla via da seguire. In generale, i ministri hanno sostenuto l'approccio più flessibile della presidenza e hanno chiesto di trovare soluzioni alle questioni in sospeso. Tenendo conto degli orientamenti politici, l'analisi tecnica è proseguita nel corso del primo semestre del 2023 ed è stato presentato un testo di compromesso completo riveduto.
39. Sulla base dei progressi compiuti dalle presidenze precedenti, la presidenza spagnola ha proseguito i lavori sulla revisione della DTE. Il fascicolo è stato esaminato dal gruppo "Questioni fiscali" il 6 luglio, il 18 settembre e l'8 novembre. Inoltre, il 4 ottobre e il 23 novembre si è tenuto uno scambio di opinioni in sede di HLWP. La presidenza ha presentato note informative su temi specifici ed eventuali formulazioni alternative per taluni articoli. Sono state analizzate le questioni in sospeso, mentre l'attenzione si è concentrata sui seguenti punti: livelli minimi di tassazione, in particolare le aliquote d'imposta alla fine del periodo transitorio (1° gennaio 2033) e il trattamento speciale del gas naturale e del GPL; indicizzazione dei livelli minimi di tassazione; potere calorifico netto; definizione di voli d'affari; tassazione del legno; interazione tra la futura DTE e le norme in materia di aiuti di Stato; prodotti misti.
40. La presidenza è riuscita a individuare possibili soluzioni di compromesso per alcuni dei temi discussi. Tuttavia, le posizioni delle delegazioni sono ancora divergenti su diverse questioni cruciali. Risulta pertanto necessario proseguire i lavori per raggiungere un compromesso equilibrato.

---

<sup>23</sup> Doc. ST 9874/22.

<sup>24</sup> Doc. ST 14736/22.

### 3) Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

#### a) Direttiva recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8)

41. Una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8) è stata presentata dalla Commissione europea l'8 dicembre 2022<sup>25</sup>.

42. Gli obiettivi fondamentali di tale proposta legislativa erano i seguenti:

- a) estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni conformemente alla DAC alle informazioni che dovranno essere comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle operazioni (trasferimento o scambio) di cripto-attività e moneta elettronica. L'estensione della cooperazione amministrativa a questo nuovo settore mira ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia. Le disposizioni della DAC 8 sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, i requisiti di comunicazione e altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rifletteranno il quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività ("CARF") e una serie di modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni ("CRS"), elaborate dall'OCSE nell'ambito del mandato del G20<sup>26</sup>. Il G20 ha approvato il CARF e le modifiche al CRS, che considera entrambi parte integrante delle norme globali per lo scambio automatico di informazioni<sup>27</sup>;
- b) estendere l'ambito di applicazione delle norme attuali sullo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti includendo disposizioni sullo scambio di ruling preventivi transfrontalieri concernenti gli individui ad alto patrimonio netto, nonché disposizioni sullo scambio automatico di informazioni in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi, al fine di ridurre i rischi di evasione, elusione e frode fiscali, in quanto le attuali disposizioni della DAC non contemplano questo tipo di reddito;

---

<sup>25</sup> Doc. ST 15829/22 + ADD da 1 a 5.

<sup>26</sup> <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf>.

<sup>27</sup> Dichiarazione dei leader del G20 di Bali del 15 e 16 novembre 2022, punto 31. ([https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty\\_new/about\\_g20/previous-summit-documents/2022-bali/G20%20Bali%20Leaders%27%20Declaration,%2015-16%20November%202022.pdf](https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/about_g20/previous-summit-documents/2022-bali/G20%20Bali%20Leaders%27%20Declaration,%2015-16%20November%202022.pdf))

- c) modificare una serie di altre disposizioni vigenti della DAC. In particolare, la proposta mira a migliorare le norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di individuare i contribuenti pertinenti e valutare correttamente le relative imposte, e a modificare le disposizioni della DAC sulle sanzioni che gli Stati membri devono applicare alle persone in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di obblighi di comunicazione adottata a norma della stessa DAC.
43. A seguito dei lavori preparatori, riassunti nel documento ST 13210/23, e della formulazione di un parere da parte del Parlamento europeo, il 17 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale<sup>28</sup>.
- b) Scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti con giurisdizioni extra-UE
44. Durante la presidenza spagnola sono proseguiti i lavori tecnici e le discussioni in merito allo stato dei lavori, ai rischi e alle opportunità nel settore dello scambio di informazioni fiscali con le giurisdizioni extra-UE, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi al quadro di protezione dei dati personali e la sua correlazione con i lavori sulla cooperazione amministrativa internazionale.
45. Tali lavori proseguiranno e si baseranno anche sulle discussioni tenute in materia durante le presidenze precedenti<sup>29</sup>. Lo scopo è garantire il funzionamento continuo del sistema di scambio internazionale di informazioni con giurisdizioni extra-UE, necessario per importanti motivi di interesse pubblico.

---

<sup>28</sup> GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj>.

<sup>29</sup> Si vedano il doc. 10710/23, punti 31 e 32, e il doc. ST 15506/22, punti da 46 a 48; il doc. 9970/21, punti 81 e 82 e il doc. 14651/21, punti da 50 a 59.

c) Accordi dell'UE con Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera

46. La presidenza ha avviato una discussione in sede di gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) in merito a eventuali modifiche degli accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali per migliorare gli adempimenti fiscali internazionali che l'UE ha concluso con Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera (sotto forma di protocolli di modifica degli accordi precedenti)<sup>30</sup>.
47. Le delegazioni sono state aggiornate in merito ai contatti informali che la Commissione ha intrattenuto con le amministrazioni di questi cinque paesi allo scopo di esaminare l'ambito di applicazione di un'eventuale modifica di tali accordi, che consisterebbe principalmente nel necessario allineamento alle modifiche apportate allo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE e in altri adeguamenti correlati.
48. La Commissione ha indicato che le autorità di Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera hanno espresso interesse ad aggiornare gli accordi con l'UE e che gli Stati membri dell'UE trarrebbero vantaggio dall'esistenza di tali accordi aggiornati.
49. Come primo passo, la presidenza ha considerato opportuno chiedere all'HLWP di valutare se le delegazioni ritenessero che fosse nel loro interesse (e in quello dell'UE) modificare i cinque accordi, nonché se fosse necessario continuare a intrattenere contatti informali per specificare ulteriormente l'ambito di applicazione delle eventuali modifiche. Se i contatti informali dovessero proseguire, resta inteso che la Commissione aggiornerà regolarmente gli Stati membri, tramite il gruppo "Questioni fiscali", in merito alla questione.
50. Una volta che sarà ritenuta conclusiva la fase informale di definizione dell'ambito di applicazione, condotta dai servizi della Commissione, occorrerebbe dare inizio al processo formale che porta all'avvio di negoziati (e consultazioni formali) a nome dell'UE, se del caso.

---

<sup>30</sup> GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 40; GU L 225 del 19.8.2016, pag. 3; GU L 339 del 24.12.2015, pag. 3; GU L 346 del 31.12.2015, pag. 3; GU L 339 del 24.12.2015, pag. 3.

51. A norma delle disposizioni del trattato sull'Unione europea (in particolare l'articolo 16, paragrafi 1 e 6, TUE), è prerogativa del Consiglio esercitare funzioni di definizione delle politiche, elaborare l'azione esterna dell'Unione e assicurare la coerenza di tale azione. A norma dell'articolo 218, paragrafo 2, TFUE, spetta al Consiglio autorizzare l'avvio di negoziati, definire le direttive di negoziato, autorizzare la firma degli accordi tra l'Unione e i paesi terzi e concludere tali accordi.
52. A norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore dell'Unione o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale (ad esempio, il gruppo "Questioni fiscali"), che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati. Occorre rilevare che il Consiglio deve essere in grado di esprimere la propria posizione sulla questione e, qualora nutra riserve sui colloqui, di darne comunicazione alla Commissione.
53. Occorre ricordare che nel 2013 i protocolli di modifica sono stati negoziati dalla Commissione sulla base della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per tali accordi, con le direttive di negoziato (mandato), adottata dal Consiglio il 14 maggio 2013 (e sulla base degli articoli 218 e 115 TFUE)<sup>31</sup>.
54. In occasione della riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del 4 ottobre 2023 tutte le delegazioni hanno convenuto che è nell'interesse dell'UE adoperarsi per modificare gli accordi esistenti con i cinque paesi e che la definizione informale dell'ambito di applicazione condotta dai servizi della Commissione con tali paesi può essere ritenuta conclusiva in questa fase. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti al corrente di eventuali ulteriori sviluppi, se del caso.
55. Le delegazioni hanno inoltre convenuto che il processo di consultazione formale ai sensi di tali accordi ha inizio quando (e solo se) il Consiglio adotta una decisione a norma dell'articolo 218 TFUE che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati in materia con questi cinque paesi.

---

<sup>31</sup> La decisione del Consiglio e le direttive di negoziato figurano nel doc. ST 9356/13 RESTREINT UE/EU RESTRICTED; cfr. anche il processo verbale del Consiglio nel doc. ST 9506/13.

d) Cooperazione amministrativa con i paesi terzi nel settore dell'IVA

- *Posizione da adottare in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA*

56. Il 4 settembre 2023 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<sup>32</sup>.

57. Sebbene in seno al Consiglio l'organo preparatorio competente per le questioni relative al Regno Unito sia attualmente il gruppo "Regno Unito", il gruppo "Questioni fiscali" è stato consultato sulla proposta e non sono state sollevate obiezioni.

58. Il Consiglio ha adottato la decisione in questione il 16 ottobre 2023 (GU L, 2023/2408, 31.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2408/oj>).

- *Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di IVA*

59. In ottobre la Commissione ha aggiornato le delegazioni sui negoziati con le autorità norvegesi per modificare l'accordo sulla cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di IVA e le ha consultate sui progetti di modifica dell'accordo.

60. Poiché un'ampia maggioranza di delegazioni ha potuto approvare i progetti di modifica, la presidenza ha concluso che il passo successivo consisteva nell'attendere le proposte della Commissione per la firma e la conclusione degli accordi a norma dell'articolo 218 TFUE.

61. Il 24 novembre 2023 la Commissione ha presentato le sue proposte<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Doc. ST 12523/23 + ADD 1.

<sup>33</sup> Doc.

- *Cooperazione amministrativa con altri paesi in materia di IVA*

62. Nella riunione dell'HLWP del 4 ottobre 2023 la Commissione ha informato le delegazioni in merito allo stato di avanzamento dei contatti esplorativi avvenuti con le autorità di Australia, Canada, Giappone e Nuova Zelanda per quanto riguarda le possibilità di proseguire i lavori per la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA. La Commissione ha inoltre aggiornato le delegazioni in merito ai negoziati con le autorità della Repubblica popolare cinese, in vista della conclusione di un memorandum d'intesa non vincolante (eventuale futuro quadro di cooperazione amministrativa tra l'UE e la Repubblica popolare cinese nel settore dell'IVA)<sup>34</sup>. La Commissione ha indicato che al momento i negoziati sono ancora in sospenso.

**C. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE FISCALI (attività non legislative)**

63. Come illustrato in appresso, sono stati portati avanti importanti lavori nel settore del coordinamento delle politiche fiscali (che esulano dalla portata della normativa dell'UE in materia fiscale). Alla luce dei lavori in corso e futuri nel settore della fiscalità a livello internazionale, possono esservi casi in cui gli Stati membri potrebbero valutare se sia nell'interesse dell'UE e dei suoi Stati membri contribuire a tali lavori e stabilire, coordinare e rappresentare le posizioni strategiche dell'Unione e degli Stati membri. Pertanto, durante la riunione degli addetti fiscali del 13 novembre 2023, le delegazioni sono state informate in merito alle principali norme applicabili e alle procedure da seguire nel definire una posizione in sede di Consiglio e nel coordinare le posizioni strategiche dell'Unione e degli Stati membri nel settore della fiscalità a livello internazionale. Tali lavori devono essere rigorosamente basati sulle competenze conformemente alle disposizioni dei trattati e devono riflettere il principio di leale cooperazione e l'unità della rappresentanza internazionale dell'UE e dei suoi Stati membri, ai sensi delle disposizioni dei trattati e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

---

<sup>34</sup> Il 10 marzo 2021 il Consiglio ha approvato, con una serie di osservazioni (doc. CM 1978/21 LIMITE, con ulteriori dettagli che figurano nel doc. ST 6351/21 LIMITE), l'avvio di negoziati da parte della Commissione con le autorità della Repubblica popolare cinese, in vista della conclusione di un memorandum d'intesa non vincolante.

## 1) **Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"**

64. Il gruppo "Codice di condotta" (COCG) si è riunito il 3 luglio, il 3 ottobre e il 22 novembre 2023.
65. La revisione semestrale della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata approvata dal Consiglio il 17 ottobre 2023 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 23 ottobre 2023<sup>35</sup>.
66. Una relazione più dettagliata è reperibile nell'apposita relazione semestrale del gruppo "Codice di condotta"<sup>36</sup>.

## 2) **Risoluzione ONU sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace presso le Nazioni Unite**

67. Il 30 dicembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha formalmente adottato una risoluzione sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace (risoluzione 77/244). Con tale risoluzione i membri delle Nazioni Unite hanno chiesto al segretario generale dell'ONU di elaborare una relazione (oggetto di discussione nella 78<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del settembre 2023) per analizzare tutti gli strumenti giuridici internazionali pertinenti, altri documenti e raccomandazioni riguardanti la cooperazione fiscale internazionale, tenendo pienamente conto degli accordi internazionali e multilaterali esistenti. A tal fine, il segretario generale ha avviato una consultazione nel febbraio 2023.
68. L'8 marzo 2023 i consiglieri/addetti fiscali hanno espresso il loro sostegno alla presentazione di un contributo da parte dell'UE. A seguito di tale sostegno, un progetto di contributo è stato diffuso e approvato dall'HLWP mediante procedura informale di approvazione tacita il 15 marzo 2023. Il contributo è stato successivamente firmato dal presidente dell'HLWP e trasmesso congiuntamente dalle delegazioni dell'UE e svedese al segretariato dell'ONU<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> GU C, C/2023/437, 23.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/437/oj>.

<sup>36</sup> Doc. ST 15757/23.

<sup>37</sup> Doc. ST 7564/23.

69. Durante la discussione svoltasi il 25 aprile 2023 in sede di HLWP, le delegazioni si sono dette favorevoli al coordinamento, se del caso, delle posizioni degli Stati membri dell'UE sulla cooperazione fiscale internazionale da presentare in seno ai consessi delle Nazioni Unite, evitando nel contempo la duplicazione dei lavori. L'HLWP è stato incaricato di continuare a vigilare sugli sviluppi.
70. La relazione del segretario generale dell'ONU sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace, pubblicata l'8 agosto 2023<sup>38</sup>, fornisce un'analisi degli accordi esistenti in materia di cooperazione fiscale internazionale ed esamina varie opzioni per rafforzare la cooperazione fiscale internazionale.
71. Nella riunione del 15 settembre 2023 i consiglieri/addetti fiscali hanno esaminato un progetto di posizione a nome dell'UE e dei suoi Stati membri sulla cooperazione fiscale in seno alle Nazioni Unite, che rispecchia le conclusioni della relazione. La posizione è stata approvata dal Consiglio il 28 settembre 2023<sup>39</sup>.
72. Nella riunione dell'HLWP del 23 novembre 2023 la presidenza e la Commissione hanno riferito in merito ai progressi compiuti nei negoziati in sede di secondo comitato dell'Assemblea generale, in occasione della sua 78<sup>a</sup> sessione, per quanto riguarda un progetto di risoluzione.

### **3) Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina**

73. Nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina con la partecipazione della Bielorussia, il gruppo "Questioni fiscali" del Consiglio ha esaminato una serie di provvedimenti che gli Stati membri potrebbero adottare per sostenere l'attuazione delle misure restrittive dell'UE e prevenirne l'elusione attraverso la cooperazione fiscale relativa agli strumenti.
74. In primo luogo, gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di interrompere tutti gli scambi di informazioni a fini fiscali con la Federazione russa e la Bielorussia. In secondo luogo, gli Stati membri dell'UE hanno esaminato una serie di provvedimenti volti a migliorare il ricorso alla cooperazione amministrativa all'interno dell'UE e ad altri strumenti del settore fiscale nel contesto dell'attuazione delle misure restrittive.

---

<sup>38</sup> <https://financing.desa.un.org/document/promotion-inclusive-and-effective-international-tax-cooperation-united-nations-a78235>.

<sup>39</sup> Doc. ST 12967/23.

75. A tale riguardo, il gruppo "Questioni fiscali" continuerà a esaminare gli ulteriori sviluppi relativi a tali provvedimenti, compresi i lavori in corso nell'ambito della piattaforma temporanea creata dalla Commissione il 3 giugno 2022 sotto forma di un sottogruppo sull'applicazione della normativa fiscale in seno alla task force "Freeze and Seize" (congelamento e sequestro).
76. Nella riunione dell'HLWP del 23 novembre 2023 le delegazioni hanno preso atto degli aggiornamenti forniti dalla Commissione sui lavori del sottogruppo.

#### **4) Sviluppi internazionali**

77. L'HLWP è stato periodicamente informato in merito agli sviluppi internazionali pertinenti nel settore della politica fiscale, in particolare in relazione alle riunioni dei ministri delle Finanze del G20 e del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS.
78. Le questioni relative alla legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) sono state regolarmente portate all'attenzione delle delegazioni in occasione delle riunioni dell'HLWP. Per quanto riguarda la questione dei cosiddetti americani casuali, alla fine del 2022 l'Internal Revenue Service, il dipartimento delle Imposte statunitense, ha pubblicato un avviso in cui allenta temporaneamente le norme che accertano i casi di inadempienza per via della mancanza dei numeri di identificazione fiscale (NIF) per gli anni 2022, 2023 e 2024. Nel gennaio 2023 l'HLWP è stato informato di questi sviluppi. Nell'aprile 2023 i membri dell'HLWP hanno sottolineato che una soluzione più ampia e permanente è necessaria per evitare che gli istituti finanziari nell'UE siano trattati come inadempienti a causa della mancanza di NIF, laddove non sia possibile per gli istituti finanziari rilevare tali codici. Nel luglio 2023, in sede di HLWP, le delegazioni hanno proposto di inviare una lettera agli Stati Uniti, esortandoli a fornire quanto prima una soluzione permanente con una portata più ampia. Pertanto, nel settembre 2023 la presidenza spagnola ha inviato una lettera agli Stati Uniti a nome dell'HLWP. In ottobre l'HLWP è stato informato sugli ultimi sviluppi per quanto riguarda la FATCA. In novembre l'HLWP è stato ragguagliato in merito alla riunione, tenutasi il 13 novembre, tra la presidenza spagnola e il Tesoro statunitense.

**5) Imposte nei settori non fiscali**

79. Il 19 novembre 2013 l'HLWP ha convenuto che le disposizioni fiscali presenti in fascicoli non fiscali che conducono a un qualsiasi cambiamento nella normativa fiscale o nella prassi amministrativa degli Stati membri o che comportano altre conseguenze per l'imposizione debbano rientrare in un "meccanismo informale di allerta". L'approccio sistematico volto a portare questi casi all'attenzione degli esperti fiscali, con il sostegno del segretariato generale, ha continuato a garantire che gli Stati membri siano allertati tempestivamente, anche sui negoziati relativi ad accordi tra l'UE e paesi terzi. Fra le questioni monitorate dall'HLWP figurano la raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale, la posizione dell'UE da adottare in occasione della 10<sup>a</sup> conferenza delle parti della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo e la legge sull'intelligenza artificiale.

**6) Progetto di convenzione multilaterale concernente il Consiglio internazionale per la risoluzione delle controversie fiscali**

80. Il 10 marzo 2023 un gruppo di progetto Fiscalis ha presentato un progetto di convenzione multilaterale concernente il Consiglio internazionale per la risoluzione delle controversie in materia fiscale, avvalendosi della possibilità, prevista all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale, di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie avente natura permanente. Il 23 novembre 2023 l'HLWP è stato informato in merito allo stato di avanzamento della questione.